

ORDINANZA N. 11/2026 del 26.10.2026

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL GIORNO 8.11.2026 IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SAN MARTINO

IL SINDACO

PRESO ATTO che il giorno 8 novembre 2026 è prevista la processione religiosa in onore di San Martino;

VISTA la comunicazione ricevuta relativa al percorso della processione e alla sosta per benedizione dei mezzi agricoli in Via Repubblica Argentina;

RITENUTO necessario procedere alla modifica della regolamentazione del traffico veicolare al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone presenti;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 13 in data odierna;

VISTO il T.U.L.P.S (R. D. 18.08.1931, n.773) e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di attuazione al TULPS (R.D. 635/40) e s.m.i.

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Leg.vo 30/04/1992 n. 285 – Nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa per il giorno **8 novembre 2026 dalle ore 10.00 e limitatamente al passaggio della processione** quanto segue:

1. Sospensione momentanea della circolazione lungo Piazza Parrocchia, via Aldo Morbelli, via XX settembre, Via Repubblica Argentina, Via Duca d'Aosta, Via Cavour;
2. È fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito della processione;
3. È fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che si intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito della processione di arrestarsi prima di impegnarla, durante il passaggio delle stesse.
4. che la presente ordinanza sia trasmessa alle FFOO e ai mezzi di soccorso e di trasporto pubblico, nonché affissa per opportuna conoscenza della popolazione.

Le forze di polizia sono invitate a fare rispettare detta ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato entro 120 gg dalla pubblicazione della medesima.

Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.90 n. 241, è il Sindaco o chi lo sostituisce legalmente.

Si dispone la pubblicazione della presente all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici e la collocazione dell'apposita segnaletica.

